

N. 554/13 Sent.



CONTENZ. N. 4289/08
CRONOL. N. 2294/13
REPERT. N. 1197/13
COMUNICAZ.N. 2+1
DEP. MINUTA _____
P.M. _____
Esente da bollo L.488/99

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Parma in persona del Giudice Unico Dott. Silvia Cavallari ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa da:

_____ in proprio e quali eredi di _____, rappresentati e difesi dall'avv. Paola Soragni del foro di Reggio Emilia e Giulia Galloni del foro di Parma ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Parma via F.lli Manfredi n. 8.

Attori

contro

REGIONE EMILIA ROMAGNA rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Fazio e dall'avv. Antonella Micele del foro di Bologna e dall'avv. Giuseppe Scandale del foro di Parma ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Parma via D'Azeglio n. 26.

Convenuta

e contro

DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE di PARMA nella qualità di COMMISSARIO

OGGETTO:
responsabilità
professionale
risarcimento del
danno.

e contro

LIQUIDATORE della U.S.L. n. 4. rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Fazio e dall'avv. Antonella Micele del foro di Bologna e dall'avv. Giuseppe Scandale del foro di Parma ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Parma via D'Azeglio n. 26.

Convenuta

e con la chiamata in causa di

ASSICURAZIONI GENERALI spa , UGF ASSICURAZIONI (già Compagnia Assicuratrice Unipol spa), MILANO ASSICURAZIONI spa, rappresentate e difese dall'avv. Graziano Mazza del foro di Reggio Emilia e dall'avv. Giuseppe Ortalli del foro di Parma ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Parma via Verdi n. 25.

Terze Chiamate

e con la chiamata in causa di

ALLIANZ spa

Terza Chiamata contumace

Causa Civile iscritta al n. 4289-08 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza all'udienza del 25/9/12 sulle conclusioni di cui al verbale di udienza.

**CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

1. [redacted] e [redacted] quali figli e coniuge di [redacted] hanno convenuto in giudizio il commissario liquidatore dell'Usl di Parma e la Regione Emilia-Romagna chiedendo il risarcimento dei danni subiti dal prossimo congiunto deceduto l'11/1/08 per aver contratto l'epatite C a seguito di trasfusione somministrate all'ospedale di Parma e per i danni subiti iure proprio dagli attori per la perdita del rapporto parentale.

Le convenute hanno chiamato in giudizio le compagnie assicurative nei cui confronti hanno svolto domanda di manleva.

2. La Regione Emilia-Romagna ha eccepito il difetto della propria legittimazione passiva, ritenendo che la stessa spetti solo al Commissario liquidatore; mentre quest'ultimo a sua volta ha eccepito il difetto di legittimazione passiva indicando nella Regione il soggetto legittimato.

Non esiste la legittimazione esclusiva della gestione liquidatoria in persona del commissario liquidatore o della Regione , dal momento che – come più volte affermato dalla corte di legittimità- per effetto della successione ex lege, la legittimazione sostanziale e processuale concernente i pregressi rapporti creditori e debitori delle sopresse USL spetta sia alle gestioni liquidatorie che alle regioni. La legittimazione delle gestioni liquidatorie risponde infatti soltanto a criteri amministrativo- contabili , intesi ad assicurare la distinzione delle passività già gravanti sugli enti soppressi rispetto alla corrente gestione economica degli enti successori (Cass. S.U. n. 23022/05; Cass. Civ. n. 18285/05; Cass. Civ. n. 5351/07; Cass. Civ. n. 15725/10; Cass. Civ. n. 10135/12).

3. E' stata eccepita la prescrizione del diritto fatto valere dagli attori. Sul punto va osservato che vertendosi in materia di responsabilità contrattuale per i danni subiti da e richiesti *iure hereditatis* il periodo di prescrizione è di dieci anni. Il diritto al risarcimento del danno decorre dal momento in cui la malattia è stata percepita quale danno riconducibile all'inadempimento (o al fatto ingiusto di un terzo in caso di responsabilità extracontrattuale), mediante l'uso di ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche (si veda Cass. Civ. S.U. n. 576/08). Dovendo essere valutato se le informazioni fossero idonee a fornire a una conoscenza ragionevolmente completa circa l'esistenza degli elementi necessari all'instaurazione del giudizio (danno, , nesso causale, azioni/ omissioni rilevanti),

appare ragionevole ipotizzare che nel momento della proposizione della domanda amministrativa volta ad ottenere l'indennizzo ex l. n. 210/92 risalente al 2004 , si fosse prefigurato l'esistenza di una responsabilità dell'ospedale nella causazione della malattia. (sul punto si veda Cass. Civ. S.U. n. 576/08).

Quanto alla domanda di risarcimento proposta dai congiunti *iure proprio* per la perdita del rapporto parentale , la morte avvenuta nel 2008.

Il termine prescrizione non è quindi maturato.

4. Il CTU dott.ssa Alessandra De Salvia ha esaminato la documentazione medica ed ha dettagliatamente ricostruito la vicenda clinica di :

- il 6/6/79 egli è stato ricoverato urgentemente presso l'Ospedale di Parma per dolori epigastrici ed è stato due giorni dopo sottoposto a intervento di resezione chirurgica per ulcera peptica stenosante . Durante l'intervento sono stati trasfusi due flaconi di sangue;
- nel luglio del 1983 è stato sottoposto ad altro intervento di colecistectomia ed epaticostomia, con trasfusione di cinque sacche di sangue;
- il 3/4/91 1991 gli è stata diagnosticata l'infezione cronica da HCV;
- nell'aprile 2007 gli è stato diagnosticato un epatocarcinoma non aggredibile chirurgicamente;
- l' / /08 è deceduto.

Si legge nella relazione del CTU : " *Nessun dubbio circa il nesso causale tra l'epatite virale C e lo sviluppo di epocarcinoma determinante l'exitus...*" (pag.29).

5. Gli attori indicano nella somministrazione di prodotti emoderivati cui è stato sottoposto all'ospedale di Parma il proprio congiunto la causa dell'infezione da epatite C. Secondo le convenute e le terze chiamate, gli attori non sono stati in grado di fornire la prova che gli emoderivati trasfusi fossero infetti.

Nella determinazione della causa dell'infezione da HCV va applicato il criterio " del più probabile che non" ovvero della preponderanza dell'evidenza (Cass. Civ. S.U. nn. 576 e 581 del 2008 ; Cass. Civ. n. 7554/12).

Ritiene il giudicante che- per le seguenti ragioni- la causa più probabile dell'infezione vada individuata nelle avvenute somministrazioni di prodotti emoderivati negli anni 1979 / 1983 :

i) la trasmissione del virus avviene per via parenterale (in cui rientra la via endovenosa) , sessuale e occasionalmente attraverso altri liquidi biologici diversi dal sangue . Sono comportamenti a rischio per la malattia quelli che comportano un contatto di sangue o di materiale infetto (trasmissione parenterale inapparente): trasmissione attraverso aghi utilizzati per iniezione di droghe e farmaci, tatuaggi, piercing, presidi sanitari infetti (cateteri, endoscopi, strumenti chirurgici ed odontoiatrici etc) . L'importanza del contagio per via sessuale risulta comunque assai ridimensionata , come pure la trasmissione parenterale inapparente o domestica (pag. 19 relazione CTU).

ii) Poiché è stato sottoposto a numerose trasfusioni e dalle cartelle cliniche esaminate dal CTU non sono emersi fattori di rischio alternativi (quali familiari affetti da HCV, tossicodipendenza, altre circostanze che possano ricordare una

modalità di contagio del virus epatotropo- pag. 29 CTU) , è senza dubbio più probabile il contagio post- trasfusionale.

iii) L'andamento delle transaminasi con elevazione delle aminotrasferasi a distanza di alcuni giorni(pag. 29 CTU), è compatibile con un contagio prodotto dalla trasfusione di una sacca di sangue proveniente da donatore infetto durante l'intervento del 8/6/79 (

iv) La documentazione agli atti non consente di escludere che le sacche di sangue utilizzate per la trasfusione fossero infettate da virus HVC. Infatti solo con il DM 21/7/90 e a seguito dell'evoluzione scientifica e normativa dettagliatamente descritta dal CTU , è stato stabilito l'obbligo di ricercare gli anticorpi HCV sulle unità di sangue utilizzate per la trasfusione mediante test immunoenzimatico commercializzato dai primi mesi del medesimo anno (pag. 26 CTU). In precedenza la selezione epidemiologico-anamnestica dei donatori ed il dosaggio delle transaminasi era il metodo indiretto di esclusione delle persone considerate a rischio di trasmettere virus epatici mediante la trasfusione di sangue .

I testi dott. _____, dott.ssa _____, dott. _____

- medici del servizio di immunoematologia e trasfusionale dell'Ospedale di Parma negli anni in cui _____ ha effettuato le trasfusioni- hanno confermato che all'epoca era nota la presenza dell'antigene Australia e che un innalzamento di almeno della metà del valore delle transaminasi del sangue proveniente dai donatori poteva orientare verso una forma di epatite , mentre non era noto il test per l'HCV.

Si legge nella relazione del CTU che dal 1986 al 1999 l'incidenza dell'epatite non-A , non -B (con positività per anti- HCV di oltre il 60% al momento dell'ospedalizzazione) ha subito una riduzione da 4 a 1 per 100 secondo i dati dell'Istituto Superiore della Sanità. Ciò a conferma che solo a seguito dell'evoluzione scientifica e di più approfonditi controlli è diminuita l'incidenza del virus.

Essendo le trasfusioni su ~~.....~~ state effettuate in un periodo nel quale non era ancora disponibile il test attualmente utilizzato, è alta la probabilità che il sangue trasfuso potesse essere infetto.

v) Pur essendo stata rigettata la domanda di indennizzo ex l. n. 201/92, la commissione medica ha riconosciuto il nesso causale tra le avvenute trasfusioni e l'epatite contratta da ~~.....~~ (doc. 4 attori). La valutazione della commissione - indizio soggetto al libero apprezzamento del giudice (Cass. Civ. n. 577/08)- costituisce un elemento a conferma di quanto sopra esposto.

Per quanto argomentato, ritiene il giudicante che sia stato provato il nesso di causalità fra la terapia trasfusionale cui è stato sottoposto ~~.....~~ nel 1979 o nel 1983 , l'infezione da epatite C, l'epatocarcinoma e quindi la morte, secondo un criterio di probabilità prevalente.

6. Spetta alle convenute dimostrare il corretto adempimento della prestazione medica. Infatti secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza , l'accettazione del paziente in ospedale ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale comporta la conclusione di un contratto. Il riparto dell'onere probatorio deve

quindi seguire i criteri fissati in materia contrattuale , alla luce dei principi enunciati dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 13522/01 (Cass. Civ. S.U. n. 577/08).

Già nel 1966 il Ministero della Sanità con la circolare n. 50 , aveva raccomandato ai centri trasfusionale di non utilizzare il sangue di donatori che avessero presentato possibili manifestazioni di epatite virale o che fossero stati in contatto con malati colpiti da questa affezione o , in genere, , da ittero, nel corso di sei mesi precedenti e di donatori che avessero ricevuto a loro volta una trasfusione nei sei mesi precedenti. Nell'assenza di esami di laboratorio che risultassero dirimenti sulla presenza di epatite , la circolare ministeriale raccomandava " *la determinazione sistematica e periodica delle transaminasi sieriche nei donatori e nel caso di risultati anormi (GOT superiore a 40 unità internazionali e GPT superiore a 30 unità internazionali) , nel fondato sospetto che il donatore possa esser portatore di virus epatico , il donatore stesso sarà sottoposto ad ulteriori accertamento ed il quantitativo di sangue prelevato sarà destinato esclusivamente alla produzione di gamma- globulina...*" (pagg. 23-24 relazione CTU).

I testimoni hanno ampiamente descritto le misure adottate dall'Ospedale di Parma per testare il sangue dei donatori .

Anche se non può essere messo in dubbio che in astratto i protocolli adottati dall'ospedale rispondessero alla miglior scienza ed esperienza di quel momento storico, mancando però- probabilmente per il tempo trascorso (anche se il teste dott. ha dichiarato che "in via Martinella dovrebbe esserci anche la vecchia documentazione che non è stata mandata al macerò")- la

documentazione relativa ai controlli effettuati sui donatori del sangue trasfuso a (documentazione che, evidentemente non può essere in possesso degli attori), le convenute non sono state in grado di provare che in concreto siano stati applicati i controlli previsti.

I testi non hanno potuto riferire nello specifico dei controlli sul sangue trasfuso a, soprattutto con riferimento al valore delle transaminasi .

Per quanto esposto, ritiene quindi il giudicante che le convenute non abbiano dato prova del corretto adempimento .

7. La CTU ha accertato che l'attore ha subito a seguito dell'infezione: un danno biologico del 15% fino al 1998; un danno nell'ordine del 25% a partire dal 1998 ; un danno del 40% dal 1998 al 2004 ; un danno del 90% dal 2007 alla morte .

Per la liquidazione equitativa del danno, va considerato l'orientamento della Suprema Corte secondo il quale il danno non patrimoniale deve essere inteso " *come danno da lesione di valori inerenti alla persona*", con una unitaria valutazione entro tale voce a del danno biologico in senso stretto, del danno da sofferenza e all'incidenza sugli aspetti relazionali(Cass. Civ. S.U. n. 26972/08).

La quantificazione viene effettuata sulla base delle tabelle del 2013 elaborate dal Tribunale di Milano , le quali, adeguandosi al richiamato orientamento, propongono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente alla lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale, sia nei suoi risvolti anatomico funzionali e relazionali

medi ovvero peculiari che del della sofferenza soggettiva conseguente alla lesione.

La menomazione della integrità psicofisica patita da _____, essendo intervenuta la morte, va commisurata all'inabilità temporanea ed è trasmissibile agli eredi (Cass. Civ. 18163/07).

Tenuto conto del lungo periodo di malattia, del patema d'animo connesso alla gravità della malattia e al prevedibile esito infausto, va adottato il valore massimo previsto dalle tabelle del 2013 e quindi euro 144,00 per un giorno di inabilità assoluta, già rivalutato all'attualità.

Il danno è quindi pari a :

- euro 53.244 dall'aprile 1991 (diagnosi dell'epatite) al 1997 per un totale di 2.465,00 giorni con percentuale del 15% ;- euro 47.304,00 dal 1998 al 2003 per un totale di 2190 giorni al 25%; euro 63.072,00 dal 2004 al 2006 per un totale di 1.095,00 giorni al 40%; euro 38.880,00 per 300 giorni al 90% .

Il danno non patrimoniale subito da _____ trasmissibile agli attori ammonta a euro 202.500,00.

- Va poi risarcito agli attori il danno per la perdita del rapporto parentale.

Deve esser considerato che la morte di _____ è stata preceduta da un lungo periodo di malattia e che dopo la diagnosi dell'epatocarcinoma oltre alla sofferenza legata al grave stato di salute del prossimo congiunto è subentrata la consapevolezza dell'esito infausto della grave patologia.

E' quindi giustificata la richiesta di risarcimento formulata dai familiari, rientrate nelle previsioni tabellari.

La somma va - rivalutata secondo indici Istat dalla data della domanda alla sentenza - ammonta a euro 333.000,00 per
e a euro 222.000,00 per ciascun figlio.

-Sulle somme come sopra liquidata compete il danno provocato dal ritardato pagamento del risarcimento, quale equivalente del mancato godimento del bene danneggiato, ovvero del suo controvalore in denaro, da ritenersi provato presuntivamente (Cass. Civ. S.U. n. 1712/95).

Invero "In tema di risarcimento del danno da fatto illecito extra contrattuale, l'obbligazione di risarcimento tende a ricostituire nel patrimonio del danneggiato l'entità economica perduta, con la conseguenza che spetta al danneggiato, oltre al valore per equivalente del bene perduto, anche il ristoro per il ritardato pagamento. Il danno subito per la ritardata disponibilità dell'equivalente monetario del bene perduto tra la data del fatto e quella della decisione, che si identifica nel mancato conseguimento dell'"utilitas" che il creditore avrebbe tratto dalla somma se tempestivamente versata (lucro cessante), può essere accertato, anche mediante presunzioni semplici stante la difficoltà della relativa prova" (Cass. Civ. n. 6951/10).

La somme andranno quindi devalutate alla data del fatto (alla data della morte quelle riconosciute *iure proprio* e alle date più sopra indicate con riferimento alle somme calcolate per ogni periodo , per quelle riconosciute *iure hereditatis*) e di anno in anno rivalutate fino alla sentenza.

-Spettano poi gli interessi legali sulla complessiva somma dalla sentenza al saldo.

8. Va accolta la domanda di manleva delle convenute in forza del contratto di coassicurazione agli atti (n. 60/60/145014) nei limiti per ciascuna compagnia della quota indicata nel contratto e del massimale della polizza. Va osservato che la Regione Emilia Romagna è subentrata ex lege nei rapporti obbligatori delle sopresse USL ed è quindi legittimata alla domanda di manleva.

9. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Parma ogni diversa eccezione ed istanza rigettata, nella causa n. 4289-08 definitivamente decidendo:

- 1) Condanna la Regione Emilia Romagna e il Direttore Generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma nella qualità di Commissario Liquidatore dell'U.S.L. n. 4 a pagare a la complessiva somma di euro 1.201.500,00 oltre danno da ritardo nella misura degli interessi legali sulle somme devalutate secondo i criteri indicati nella motivazione e di anno in anno rivalutate fino alla sentenza e interessi legali sulla somma complessiva dalla sentenza al saldo.
- 2) Condanna le convenute in solido fra loro a rimborsare agli attori le spese del giudizio che liquida in euro 1.131,20 per spese ,euro 30.000,00 per compenso professionale oltre accessori. Pone le spese della CTU integralmente a carico delle convenute.
- 3) Condanna Assicurazioni Generali spa, UGF Assicurazioni spa, Milano assicurazioni spa e Allianz spa secondo le quote indicate nel contratto di coassicurazione e nel limite del



massimale a tenere indenne le convenute di quanto tenute a pagare a seguito della condanna di cui ai due precedenti punti .

- 4) Condanna le terze chiamate a rimborsare in solido fra loro alle convenute le spese del presente giudizio che liquida in euro 600,00 per spese e euro 30.000,00 oltre accessori per compenso professionale.

Così deciso in Parma il 4 aprile 2013

Il giudice unico

dr. ssa Silvia Cavallari



Il Direttore Amministrativo
Margherita Asta